

Accordi tra Regione Marche e Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale relativi all'intesa 96/CU/2016 (sottoscritto in data 18/1/2017) e all'intesa 12/CU/2020 (sottoscritto in data 24/7/2020)

BANDO DI ACCESSO

Intervento “aggregazione 3° edizione”

Servizio Politiche Sociali e Sport
PF Politiche Giovanili e sport

Sito Web: www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani

PEC: regione.marche.giovanisport@emarche.it

INDICE

- § 1. DEFINIZIONI ED ACRONIMI
 - § 2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE
 - § 3. CONTENUTI DEI PROGETTI: FINALITA', OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
 - § 4. AMBITO TERRITORIALE E DURATA DEI PROGETTI
 - § 5. FINANZIAMENTO CONCEDIBILE
 - § 6. COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO E REQUISITI SOGGETTIVI
 - § 7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
 - § 8. CAUSE DI ESCLUSIONE
 - § 9. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ' E VALUTAZIONE DI PROGETTI
 - § 10. CRITERI DI VALUTAZIONE
 - § 11. GRADUATORIA
 - § 12. AMMISSIBILITÀ' DELLE SPESE E DOCUMENTAZIONE
 - § 13. VARIAZIONI PROGETTUALI
 - § 14. REVOCHE E RIDUZIONI DEL FINANZIAMENTO
 - § 15. MODALITÀ' DI LIQUIDAZIONE
 - § 16. FIDEIUSSIONE
 - § 17. RENDICONTAZIONE
 - § 18. TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E PRIVACY
 - § 19. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
 - § 20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
 - § 21. FORO COMPETENTE
-

PREMESSA

Con deliberazione n. 1574 del 16 dicembre 2019 e con successiva deliberazione n. 778 del 22/6/2020 la Giunta regionale ha approvato il programma biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili, di cui all'art. 5 della L.R. n. 24/2011 "Norme in materia di politiche giovanili".

L'intervento "aggregazione 3° edizione" destina risorse per finanziare progetti rivolti a giovani fra i 16 ed i 35 anni, tenendo conto degli obiettivi e delle finalità indicati al § 3.

Le attività progettuali dovranno realizzarsi nel rigoroso rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste a livello nazionale, onde evitare l'esposizione a rischi di contagio e generare azioni di allarme sociale, e di promuovere ogni utile iniziativa per assicurare l'osservanza delle previste limitazioni.

Il presente Avviso viene redatto tenendo conto dei contenuti di cui: all'Accordo sottoscritto con il Dipartimento in data 18/1/2017, relativo all'Intesa 96/CU/2016, all'Accordo sottoscritto in data 25/7/2020, relativo all'intesa 12/CU/2020, alla DGR n. 1574/2019 e alla DGR n. 778/2020.

Così come stabilito dall'atto di giunta regionale n. 778/2020 le finalità di cui all'Intesa 12/CU/2020 risultano coerenti con gli obiettivi e le priorità della presente Azione, pertanto le stesse possono essere tradotte e ivi ricomprese. Il presente Intervento è dunque ampliato con gli obiettivi declinati al § 3 e, appena disponibili, anche con le risorse assegnate alla Regione Marche dal FNPG 2020 - pari a 231.216,00 euro - oltre alla quota di cofinanziamento regionale (pari a 57.804,00 euro) che trova già disponibilità sul capitolo regionale dedicato.

Il presente Avviso disciplina criteri e modalità per l'assegnazione di risorse statali e regionali a favore di progetti di rilevanza regionale proposti da un partenariato composto da soggetti individuati tra le Organizzazioni di Volontariato (di cui alla LR n.15/2012), le Associazioni di Promozione Sociale (di cui alla LR n. 9/2004), le Associazioni Giovanili (di cui alla LR n. 24/2011) e le ONLUS (iscritte all'Anagrafe dell'Agenzia delle Entrate, di cui al D.Lgs n. 460/1997)

§ 1. DEFINIZIONI ED ACRONIMI

FNPG	Fondo nazionale politiche giovanili
DIPARTIMENTO	Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale
ACCORDO DEL 18/01/2017	Accordo sottoscritto con il Dipartimento in data 18/1/2017 relativo all'Intesa rep. 96/CU/ del 21 luglio 2016
ACCORDO DEL 25/7/2020	Accordo sottoscritto con il Dipartimento relativo all'Intesa rep.12/CU del 29 gennaio 2020
ODV	Organizzazioni di Volontariato
APS	Associazioni di Promozione Sociale
AG	Associazioni Giovanili
ONLUS	Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

§ 2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il presente Avviso è finalizzato alla **concessione di contributi per spese correnti** a sostegno di progetti di rilevanza regionale, i cui contenuti sono individuati nel successivo § 3, da realizzarsi sul territorio della Regione Marche.

Non sono finanziabili attività economiche o di natura imprenditoriale (le quali sono intese come quelle che esplicano una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato).

Le risorse disponibili, pari a complessivi **€ 822.828,93** vengono destinate a finanziare progetti aventi le seguenti caratteristiche:

1. un costo complessivo ammesso a finanziamento compreso **tra € 25.000,00 ed € 50.000,00**;
2. i **destinatari** dell'intervento dovranno essere esclusivamente i **giovani nella fascia di età compresa fra i 16 e i 35 anni**. Ogni progetto, quindi, deve specificare e quantificare i destinatari finali e come verranno coinvolti. In sede di rendicontazione dovrà essere data evidenza di quanto previsto in sede di presentazione dell'istanza;

3. proposti da un **partenariato composto da almeno 2 soggetti** individuati tra le Organizzazioni di Volontariato (di cui alla LR n.15/2012), le Associazioni di Promozione Sociale (di cui alla LR n. 9/2004), le Associazioni Giovanili (di cui alla LR n. 24/2011) e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'Anagrafe dell'Agenzia delle Entrate, di cui al D.Lgs n. 460/1997, compreso il soggetto capofila. I due soggetti possono appartenere anche alla stessa categoria.

4. una durata massima di **12 mesi** dall'avvio degli stessi.

Così come stabilito nell'atto di Giunta Regionale n. 778/2020, le ulteriori risorse pari ad € 231.216,00, relative al Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2020 che si renderanno disponibili appena verrà sottoscritto l'Accordo di cui all'Intesa n. 12/CU/2020, saranno utilizzate per consentire lo scorrimento della graduatoria dei progetti presentati e ritenuti ammissibili.

Laddove le risorse non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare del progetto posto in posizione utile, sarà richiesta la rimodulazione dell'intervento finalizzata all'assegnazione delle risorse. In caso di non accettazione di rimodulazione da parte del soggetto interessato, si procederà allo scorrimento ulteriore con il/i soggetto/i di seguito collocato/i.

Nel caso di economie per risorse non assegnate, la struttura regionale si riserva la facoltà di indire una nuova edizione del presente bando, oppure destinare le risorse a favore di un altro intervento, previo assenso da richiedersi al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

§ 3. CONTENUTI DEI PROGETTI: FINALITA', OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Coerentemente con quanto previsto dalla DGR 778/2020 (che individua risorse e linee guida per l'attuazione degli interventi), l'obiettivo generale della 3° edizione dell'intervento "aggregazione" (di cui all'Accordo sottoscritto con il Dipartimento in data 18/1/2017 relativo all'Intesa 96/CU/2016 e all'Accordo relativo all'Intesa n.12/CU/2020) è di promuovere nuove modalità e forme di aggregazione e di incontro dei giovani attraverso iniziative culturali e formative, attività di orientamento e placement nonché appositi centri o spazi aggregativi.

Nell'ottica, inoltre, di promuovere la centralità e la trasversalità di specifiche politiche a favore dei giovani in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività, con la presente Misura si intende favorire la crescita della cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e strumenti di partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, nonché sostenere progetti che vadano incontro alle loro aspettative di autonomia e realizzazione, anche mediante la promozione di partecipazione diretta ad attività culturali e sportive.

Tenendo conto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il concetto di aggregazione può anche essere ampliato e isolato dal fattore presenza fisica.

Con l'ausilio delle attuali applicazioni di tecnologia digitale, possono essere avviati ed utilizzati contatti in rete; "fare rete", mettersi insieme, esprime il valore del "noi" in contrapposizione all'individualismo spesso ospite nell'"io". E la rete, che tra i suoi tanti significati assume anche quello di separare, diventa la rete che fa condivisione, che connette con la collettività, che consente lo svolgimento di iniziative online che hanno la forma della partecipazione sincrona ad eventi da vivere in modo delocalizzato.

Pertanto, tra le nuove modalità e forme di aggregazione e di incontro, vanno senz'altro incluse le "Azioni" riconvertibili in modalità online di tipo culturale, formativo, di consulenza, percorsi per l'orientamento lavorativo - seminari, workshop -, ma anche per l'orientamento personale, in un periodo in cui i giovani si trovano spesso a vivere una sorta di incertezza esistenziale, che li porta alla ricerca del loro senso di identità, nell'intento di essere i protagonisti della propria vita, in termini di espansione del sé.

Allo stesso modo sono possibili "Azioni" che consentano di costruire una community per condividere attività, informazioni, considerazioni, dove i giovani saranno fisicamente soli, ma insieme attraverso le esperienze fatte, che si tratti di apprendimento, cultura, lavoro, società, politica... ecc.

Gli obiettivi specifici possono essere così declinati:

- favorire percorsi che qualifichino lo stare insieme come occasione di crescita, promuovendo i fattori positivi legati alla relazione e alla condivisione di iniziative;
- promuovere nuove forme di aggregazione giovanile, organizzate, autogestite o spontanee, finalizzate alla costruzione dell'identità personale dei giovani e della loro coscienza civica;

- valorizzare i momenti formativi e aggregativi per rafforzare gli strumenti culturali e le competenze a valenza orientativa.

§ 4. AMBITO TERRITORIALE, INIZIO ATTIVITA' E DURATA DEI PROGETTI

I progetti dovranno integralmente realizzarsi nel territorio della Regione Marche.

I progetti dovranno prendere avvio dalla data dell'atto di assunzione dell'impegno di spesa delle risorse secondo esigibilità e comunque entro il 31 dicembre 2020. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Marche: www.norme.marche.it, con valore di notifica nei confronti dei soggetti proponenti la domanda.

Entro tale termine dovrà essere inviata alla Regione Marche la comunicazione di avvio attività al seguente indirizzo PEC: regione.marche.giovanisport@emarche.it

Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno avere una durata massima di 12 mesi (senza possibilità di proroghe), coerentemente alla durata dichiarata in fase di presentazione del progetto. A conclusione del progetto, il Soggetto Proponente dovrà comunicare all'indirizzo PEC sopraindicato l'avvenuta realizzazione dello stesso e l'effettiva data di conclusione.

Entro i 60 giorni successivi dalla data di conclusione delle attività progettuali, il Soggetto Proponente dovrà presentare la rendicontazione finale sulla base delle indicazioni contenute al § 17.

§ 5. FINANZIAMENTO CONCEDIBILE

Il contributo regionale sarà commisurato alla spesa ammissibile direttamente correlata alla realizzazione del progetto nella misura massima del **90%**, del costo del progetto e fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

La quota di cofinanziamento residua è a carico del partenariato, che potrà avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi (pubblici e/o privati) denominati soggetti collaboratori.

Apporti in natura, figurativi o "in kind", non sono ammissibili ai fini della determinazione della quota di cofinanziamento residua.

Il costo delle buste paga del personale dipendente dei soggetti collaboratori è considerato contributo "in cash" ed è ammissibile ai fini della determinazione della quota di cofinanziamento residua solo ed esclusivamente nel caso in cui il ruolo ricoperto da quel dipendente all'interno del progetto sia indispensabile per la realizzazione del progetto stesso. L'indispensabilità è determinata dall'impossibilità di attuare il progetto nel caso in cui quel ruolo non sia coperto dal personale del collaboratore.

La natura e la fonte di cofinanziamento deve essere esplicitata in sede di presentazione del progetto. Il progetto non deve essere oggetto di altri finanziamenti pubblici, regionali, nazionali o comunitari.

§ 6. COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO E REQUISITI SOGGETTIVI

La compagine dei soggetti coinvolta nel progetto è composta da:

Partner:	<ul style="list-style-type: none"> - il capofila è un partner; - alla data di pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale regionale www.norme.marche.it, e nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, i partner devono obbligatoriamente risultare iscritti in uno dei seguenti registri: <ul style="list-style-type: none"> • Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Marche, di cui alla LR n.15/2012; • Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Marche, di cui alla LR n.9/2004; • Registro regionale delle Associazioni Giovanili, di cui alla LR n. 24/2011; • Anagrafe delle Onlus, di cui al D.Lgs n. 460/1997, art. 11. <p>Possono altresì essere partner le APS, aventi sede legale od operativa nella Regione Marche che alla data di pubblicazione del bando non risultano iscritte al registro regionale della Regione Marche, ma che aderendo ad una APS nazionale iscritta al Registro Nazionale APS, in base al comma 3 articolo 7,</p>
----------	--

	<p>legge 383/2000, siano state iscritte nel registro medesimo come livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati. Tale condizione dovrà essere dichiarata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal rappresentante legale dell'APS.</p> <p>- al singolo partner deve essere attribuito un budget da gestire direttamente in relazione alle specifiche attività che è chiamato a realizzare all'interno del progetto. <u>In assenza di budget assegnato al soggetto giuridico non è attribuito lo status di partner</u>, con tutte le conseguenze derivanti.</p>
Collaboratore (ove previsto)	<ul style="list-style-type: none"> - soggetto giuridico diverso da ODV, APS, AG, ONLUS, e da persone fisiche; - collabora nella realizzazione del progetto o attraverso attività indispensabili o attraverso una contribuzione monetaria; - non è assegnatario di un budget e non può essere beneficiario dei contributi; - realizza attività esclusivamente nei limiti del co-finanziamento dallo stesso apportato.

Al medesimo gruppo di partner può essere finanziato un solo progetto. Nel caso in cui vengano presentati più progetti verrà richiesto al capofila di scegliere quale/i escludere; in caso di mancata risposta verrà privilegiato quello di costo più ridotto.

Il medesimo soggetto può far parte al massimo di n. 2 partenariati: può essere una sola volta capofila ed una sola volta semplice partner. Nel caso in cui questa disposizione non fosse rispettata, tutti i progetti in cui il partner è inserito verranno esclusi.

Il legale rappresentate del Soggetto Collaboratore dovrà sottoscrivere una dichiarazione (da allegare al progetto secondo l'apposita modulistica regionale – Modello 3), riferita specificamente al progetto al quale il soggetto pubblico o privato intende collaborare, da cui emerga il proprio concreto impegno. I partner sono chiamati ad individuare tra loro un soggetto capofila, che viene denominato "Soggetto Proponente" a cui compete la presentazione del progetto.

Il Soggetto Proponente è l'unico responsabile del progetto nei confronti della Regione Marche. La Regione Marche si rapporterà esclusivamente con tale Soggetto Proponente quale rappresentante del partenariato.

Le risorse finanziarie assegnate al progetto verranno trasferite esclusivamente a tale soggetto; i rapporti giuridici all'interno del partenariato saranno regolati dall'Accordo di partenariato da presentare contestualmente alla domanda (Modello 4).

I Partner dovranno possedere i seguenti requisiti soggettivi:

- l'insussistenza di sanzioni interdittive (ex art. 9 D.Lgs. n. 231/2001) a carico del legale rappresentante e dei componenti degli organi di amministrazione;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- essere in regola con gli obblighi disposti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice terzo settore), nonché con L.R. 15/2012 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato), L.R. 9/2004 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale), L.R. 24/2011 (Norme in materia di politiche giovanili) e Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- le finalità statutarie del partner sono coerenti con le attività previste dal progetto.

Tali requisiti sono attestati nella "Dichiarazione del capofila" e dalla "Dichiarazione del partner", quali dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 – (Modello 2).

Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve essere garantito e perdurare nei confronti di tutti i partner del progetto per l'intero periodo di realizzazione dello stesso.

Le spese sostenute dal partner dal momento della perdita di tale requisito sono considerate non ammissibili ed in sede di rendicontazione viene applicata una penalità del 5% da calcolarsi sulle spese ammissibili.

§ 7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La domanda di finanziamento della proposta progettuale, redatta sulla modulistica approvata (Modello 1), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila proponente (o suo delegato), o qualora lo stesso fosse sprovvisto di firma digitale, con firma olografa accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità,

DOVRA' ESSERE INVIATA

- entro il 10 settembre 2020;

- essere indirizzata alla Regione Marche – PF Politiche giovanili e sport **esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: regione.marche.giovanisport@emarche.it. Farà fede la data di trasmissione della PEC.

La domanda, trasmessa secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, compilata in ogni sua parte, utilizzando esclusivamente la modulistica adottata e resa disponibile dalla struttura competente, sul sito istituzionale www.norme.marche.it e sul sito web della Regione Marche <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi>.

Modello 2 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dichiarazione Capofila e Partner (vedi §6)

Modello 3 – dichiarazione del Collaboratore (una per ogni singolo Collaboratore, ove previsto)

Modello 4 – Accordo di partenariato tra soggetto capofila, partner e collaboratore/i (ove previsto)

Modello 5 – Scheda di progetto

Modello 6 – Piano finanziario di progetto

Modello 7 – Relazione finale di progetto

Modello 8 – Rendicontazione finanziaria conclusiva

- eventuale Dichiarazione dell'Amministrazione Pubblica avente operatività nell'area territoriale di dispiegamento del progetto attestante che lo stesso determini miglioramento, ampliamento, accompagnamento di funzioni pubbliche (una per ogni singola Amministrazione Pubblica);

- eventuale Delega del legale rappresentante del Capofila ad altra persona fisica per la presentazione del progetto.

Al progetto possono essere allegati ulteriori documenti volti a dimostrare l'iscrizione ad albi specifici, protocolli di intesa e convenzioni con enti pubblici, certificazione di qualità, ecc..

La domanda di partecipazione dovrà obbligatoriamente essere presentata secondo le modalità indicate, pena l'esclusione.

Al fine del rispetto del principio generale nazionale e comunitario di consentire la massima partecipazione, per inadempimenti di carattere meramente formale, la Regione Marche si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione presentata, che dovranno essere forniti entro il termine indicato, pena l'esclusione.

Le dichiarazioni saranno oggetto di verifiche ai sensi del DPR n. 445/2000. L'Amministrazione regionale procederà ad effettuare verifiche solo relativamente ai progetti finanziati; laddove fosse necessario, per la numerosità delle domande, l'amministrazione regionale potrà effettuare verifiche a campione, che sarà individuato per mezzo di un apposito applicativo utilizzato per l'estrazione del 5% dei soggetti da sottoporre a controllo.

Laddove sia verificato che tali dichiarazioni sono mendaci, seguiranno le conseguenze tipiche di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e gli effetti di cui al §8 e al §14.

§ 8. CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla successiva fase di valutazione i progetti e le domande di finanziamento:

1. privi di uno o più requisiti di partecipazione;
2. presentati in forma non associata;
3. presentati da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente § 6;
4. che perverranno all'Amministrazione regionale oltre il termine previsto;
5. che perverranno con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni previste dal presente Avviso;

6. che prevedano la realizzazione di azioni al di fuori del territorio della Regione;
7. che non rispettino i requisiti previsti al § 2;
8. che presentino una richiesta di finanziamento superiore ai limiti previsti al § 5;
9. che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto al § 6;

In caso di mancata presentazione della "Dichiarazione del Capofila" (Modello 2) o in caso in cui la medesima dichiarazione risulti mendace o nel caso in cui la stessa sia mancante di sottoscrizione, si determina l'esclusione del progetto.

In caso di mancata presentazione della "Dichiarazione del Partner" (Modello 2) o in caso in cui la medesima dichiarazione risulti mendace o nel caso in cui la stessa sia mancante di sottoscrizione, si determina l'estromissione d'ufficio del partner dal partenariato.

In caso di mancata presentazione della "Dichiarazione del Collaboratore" (Modello 3), ove previsto, o nel caso in cui la stessa sia mancante di sottoscrizione si determina l'estromissione d'ufficio del collaboratore.

In caso di estromissione d'ufficio di un partner, lo stesso non può essere sostituito da altro partner (interno o esterno al partenariato) e la medesima estromissione determina l'inammissibilità delle spese progettuali comprese nel budget assegnato al partner estromesso.

In caso di estromissione d'ufficio di un collaboratore, lo stesso non può essere sostituito da altro collaboratore (interno o esterno al partenariato) e la medesima estromissione determina l'inammissibilità dei contributi "in cash" dallo stesso apportati.

Se l'estromissione del partner o del collaboratore determina il verificarsi delle cause di cui all'elenco sopra riportato, il progetto e la relativa domanda di finanziamento saranno esclusi dalla successiva fase di valutazione.

§ 9. VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DI PROGETTI

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, sarà demandata al responsabile del procedimento, che procederà all'esame di ciascun progetto pervenuto e del suo contenuto, verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e l'assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti.

Le domande di finanziamento ammesse a valutazione saranno esaminate da un'apposita Commissione di Valutazione Regionale nominata dal Dirigente della P.F. Politiche giovanili e sport composta da:

- Dirigente della PF in qualità di presidente (o suo delegato);
- due funzionari della PF Politiche giovanili e sport.

Sulla base della valutazione effettuata verrà predisposta una graduatoria di merito di tutti i progetti presentati e giudicati ammissibili.

Nell'ambito della suddetta graduatoria saranno finanziati i progetti fino alla concorrenza delle risorse stanziare.

La Commissione di Valutazione potrà richiedere l'integrazione e/o la modifica degli obiettivi minimali da raggiungere entro la data di conclusione del progetto laddove gli stessi si reputino non adeguati alle finalità del progetto.

§ 10. CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione dei progetti sono indicati nell'allegato A1 del presente avviso.

§ 11. GRADUATORIA

Ai fini dell'idoneità al finanziamento, ciascuna iniziativa o progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore 60/100. Nel caso in cui il valore di ogni singolo indicatore dovesse essere espresso da un valore con cifre decimali, si prenderanno in considerazione le prime due cifre dopo la virgola applicando un arrotondamento matematico in relazione alla terza cifra dopo la virgola.

La graduatoria sarà formata in ordine decrescente di punteggio.

In caso di parità di punteggio verrà ammesso a finanziamento il progetto con il maggior numero di volontari coinvolti. In caso di ulteriore parità, verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà ottenuto un maggior punteggio nel Macro criterio 3: Qualità del progetto.

I progetti utilmente collocati nelle graduatorie saranno ammessi a finanziamento fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria verrà adottato entro 90 giorni dal termine previsto per la scadenza di presentazione delle domande. Tale atto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Marche: www.norme.marche.it, con valore di notifica nei confronti dei soggetti proponenti la domanda.

§ 12. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE E DOCUMENTAZIONE

Sono ammissibili a finanziamento i costi "Diretti" che possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata al progetto finanziato e identificabili all'interno del sistema contabile della partnership.

Sono costi "Diretti" ammissibili quelli riferibili temporalmente al periodo di vigenza del progetto: le spese devono quindi essere sostenute in un momento successivo alla data di avvio del progetto e compreso entro la data di conclusione del progetto, ad eccezione delle spese di progettazione ascrivibili alla fase progettuale comunque successiva alla data dell'Avviso;

I costi "Diretti" sono ammissibili laddove quietanzati con mezzo tracciabile di pagamento da cui risulti il nominativo verso il quale è stato effettuato il versamento.

I costi di progettazione non potranno superare il 5% del totale dei costi diretti.

Le spese per eventi conviviali (quali pranzi, serate ...) sono ammissibili nei limiti del 5% del totale dei costi diretti, purché strettamente connesse al progetto ed indispensabili per la realizzazione dello stesso.

Sono ammissibili a finanziamento anche i costi "Indiretti", nel limite del 20% dei costi "Diretti".

Sono costi "Indiretti" quelli che non sono o non possono essere connessi direttamente ad un'operazione, ma che sono collegati alle attività generali dell'organismo che attua l'operazione (partner). Tra tali costi figurano quelle spese amministrative per le quali è difficile determinare con precisione l'importo attribuibile ad un'attività specifica. Sono considerati costi indiretti:

- spese di gestione;
- spese per la tenuta della contabilità, di segreteria, di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
- spese per le pulizie;
- spese telefoniche e utenze acqua, riscaldamento, energia elettrica, ecc.;
- spese postali;
- spese bancarie;
- cancelleria, toner, carta per fotocopie;
- spese assicurative, ad eccezione della polizza fidejussoria riferita esclusivamente al progetto finanziato;
- locazione sede sociale;
- imposte e tasse, ad eccezione dell'IVA;
- ammortamenti.

Le spese sopra identificate come costi "Indiretti" non sono considerabili tra i costi diretti, anche quando specificatamente riferibili al progetto finanziato.

I costi "Indiretti" non devono essere rendicontati: in sede di verifica del rendiconto verranno determinati automaticamente dall'amministrazione regionale.

Dal momento che i costi diretti effettivamente sostenuti servono da base per il calcolo dei costi indiretti, ogni riduzione di tali costi diretti si riflette automaticamente sull'importo forfetario dei costi indiretti.

Spese non ammissibili

Non sono in ogni caso ammessi i seguenti costi:

1. gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
2. gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
3. spese in c/capitale;
4. gli oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
5. spese sostenute prima della data di avvio del progetto e compreso entro la data di conclusione del progetto, ad eccezione delle spese di progettazione;
6. spese già finanziate da altri soggetti per le quali si possa costituire una ipotesi di doppio finanziamento;
7. spese individuate in rimborsi a piè di lista;
8. rimborsi spese non assoggettati a ritenuta fiscale, ivi compresi quelli relativi a trasporto, vitto e alloggio;
9. ogni altra spesa non fiscalmente intestata ad uno dei partner del progetto;
10. ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.
11. spese sostenute in contanti o comunque non tracciabili o documentate attraverso scontrini;
12. Le spese di progettazione che eccedono il 5% dei costi diretti;
13. Le spese per eventi conviviali (quali pranzi, serate ...) che eccedono il limite del 5% dei costi diretti;
14. L'IVA afferente i costi diretti ove la stessa possa essere esercitato il diritto alla detrazione ex. DPR n. 633/1972 e s.m.i..

L'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo.

Il sostenimento di spese anteriormente alla data di adozione del provvedimento di registrazione degli impegni di spesa secondo esigibilità, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche: www.norme.marche.it, resta ad esclusivo rischio del percettore del finanziamento.

§ 13. VARIAZIONI PROGETTUALI

Le variazioni progettuali che non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato vanno comunicate tempestivamente alla Regione Marche.

Le variazioni che alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto che determinano la **revoca** del finanziamento sono le seguenti:

- a) perdita dei requisiti previsti al §6 da parte del soggetto capofila;
- b) variazione progettuale che determina l'impossibilità per il progetto di raggiungere gli obiettivi minimali dichiarati in sede progettuale;
- c) modifica della distribuzione del budget tra i partner per un valore che eccede il 50% dell'importo del progetto;
- d) modifica della distribuzione del budget tra categorie di voci di costo per un valore che eccede il 50% dell'importo del progetto;
- e) modifica del budget tale da non rispettare più i limiti di cui al § 2;
- f) la quota di cofinanziamento viene a mancare in modo tale da non poter garantire la copertura finanziaria del progetto;

§ 14. REVOCHE E RIDUZIONI DEL FINANZIAMENTO

La Regione potrà disporre la **revoca** del finanziamento per:

- a) mancato avvio o mancata attuazione del progetto finanziato;
- b) mancato rispetto della composizione minima della partnership;
- c) variazione del progetto finanziato tale da alterare significativamente l'impianto e le finalità del progetto stesso;
- d) mancata presentazione della rendicontazione entro 60 gg dalla conclusione del progetto.

La Regione potrà disporre la **riduzione** del finanziamento qualora le modifiche apportate al partenariato, alle caratteristiche del progetto ed al livello di cofinanziamento aggiuntivo determinino una diversa attribuzione dei punteggi assegnati in sede di valutazione.

In tali casi, in sede di rendicontazione, verrà applicata una penalità percentuale da applicarsi sull'importo ammesso a rendiconto, pari al peso del criterio di valutazione indicato dall'avviso pubblico.

Le penalità sopra indicate sono cumulabili tra loro.

Qualora il costo finale rendicontato, ritenuto ammissibile dalla Regione, risulti inferiore rispetto al costo complessivo del progetto approvato, il contributo sarà corrispondentemente ridotto in sede di liquidazione del saldo.

Nel caso in cui fossero stati erogati anticipi superiori alla spesa ammessa a rendiconto, tale differenza va restituita alla Regione.

La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione dei progetti.

§ 15. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Il finanziamento sarà erogato:

- a) a titolo di **anticipo** e fino alla concorrenza delle risorse regionali disponibili negli anni 2020 e 2021 nella misura non superiore al 82% del finanziamento concesso, **previa richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del finanziamento** (Modello 1), **accompagnata dalla polizza fideiussoria in originale** di importo pari alla quota dell'anticipo del finanziamento regionale concesso, rilasciata da organismi di cui all'art. 107 del Testo unico bancario.

Per la liquidazione degli anticipi nell'anno 2020 si terrà conto dell'ordine di arrivo delle richieste determinato dal numero di protocollo assegnato.

- b) a titolo di **saldo** nel 2022, entro 90 giorni dall'approvazione della rendicontazione, in rapporto alle procedure contabili regionali e alla disponibilità sul pertinente capitolo del bilancio regionale.

§ 16. FIDEIUSSIONE

I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa (rilasciata da organismi di cui all'art. 107 del Testo unico bancario) **pari alla quota dell'anticipo del finanziamento regionale concesso** per il progetto.

La fideiussione, dovrà:

- 1) essere consegnata in originale contestualmente alla richiesta di anticipo;
- 2) essere obbligatoriamente rilasciata da:
 - a) istituti bancari;
 - b) intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
 - c) compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it);
- 3) coprire l'intero importo relativo all'anticipo, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero;
- 4) essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte della Regione Marche, gli importi erogati maggiorati degli interessi stabiliti ai sensi dell'art. 55 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7;
- 5) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile;

- 6) contenere la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;
- 7) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 12 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione Marche della rendicontazione finale, e comunque fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione regionale;
- 8) in caso di stipula con un garante estero essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000).

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione alla Regione Marche.

§ 17. RENDICONTAZIONE

Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, il soggetto beneficiario trasmetterà la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario e secondo quanto indicato nella modulistica approvata Modello 7 Relazione finale di progetto e Modello 8 Rendicontazione finanziaria conclusiva.

Le spese sostenute riferite al progetto devono essere rendicontate integralmente comprese quelle relative alla quota di cofinanziamento e l'eventuale contribuzione monetaria apportata dal Collaboratore, ad eccezione dei costi "Indiretti" che verranno determinati automaticamente dall'amministrazione regionale, come previsto al § 12.

Qualora alcune spese siano riferite in quota parte al progetto, sulla documentazione va indicato l'importo effettivamente imputato al progetto.

Ogni singolo partner conserva gli originali delle fatture o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati e fiscalmente validi, presso la propria sede. Il Soggetto Proponente dovrà conservare copia dell'originale di tutti i documenti rilevanti per la rendicontazione, ivi compresi quelli dei soggetti partner, in quanto soggetto responsabile verso la Regione della rendicontazione complessiva del progetto finanziato.

Le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere giustificate attraverso:

- copia delle fatture e dei giustificativi di spesa regolarmente quietanzati;
- copia degli atti di liquidazione per gli enti pubblici qualora apportino una contribuzione monetaria;
- Modello F24 regolarmente quietanzato, nel caso in cui la spesa risulti sostenuta per il versamento di ritenute e contributi.

I documenti giustificativi di spesa devono risultare interamente pagati e quietanzati ed effettuati con mezzo tracciabile di pagamento.

Ai fini della regolare quietanza ciascun giustificativo di spesa deve essere accompagnato dalla copia del documento attestante l'avvenuto pagamento (bonifico, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare non trasferibile, ricevuta bancaria, carta di credito, ecc...) e dall'estratto conto da cui si evince l'addebito.

Va allegata eventuale documentazione informativa relativa al progetto (manifesti, brochure, informative su siti internet e altri new media, ecc.), nonché tutto il materiale prodotto in relazione alle attività e iniziative connesse al progetto stesso.

La rendicontazione deve essere effettuata dal Soggetto Proponente beneficiario del contributo.

§ 18. TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E PRIVACY

Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it e www.norme.marche.it.

Dall'assegnazione del finanziamento regionale discende l'obbligo per i proponenti e partner del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, con dicitura che lo stesso "è finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale". L'utilizzo del/dei loghi ufficiali del Dipartimento e della Regione Marche è soggetto a previa autorizzazione rilasciata a seguito di richiesta da parte del beneficiario.

Tutela della privacy

Per la partecipazione al presente avviso è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", la Regione Marche, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

I dati personali sono raccolti al fine di attivare il contributo economico collegato al presente avviso ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 986 del 7/08/2019.

Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta regionale (dati di contatto: Via Gentile da Fabriano 6 – 60125 Ancona – pec istituzionale regione.marche.protocollogiunta@emarche.it).

Il conferimento dei dati personali, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare al presente avviso.

I dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e non saranno oggetto di diffusione.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Ai soggetti interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (rpd@regione.marche.it). Possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/679/2016.

La partecipazione all'Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili.

Per le finalità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 (pubblicazione) i soggetti beneficiari autorizzano la Regione Marche alla pubblicazione del curriculum sintetico del capofila e una versione sintetica del progetto.

§ 19. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare diritti nei confronti della Regione Marche.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

§ 20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa Paradisi

Posizione di Funzione Politiche giovanili e sport

Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona

Per informazioni relative al bando: tel. 071 806 3904 – 071 806 3931

Per quesiti relativi al bando deve essere esclusivamente utilizzato il seguente indirizzo e-mail:

funzione.politichegiovanilisport@regione.marche.it

PEC: regione.marche.giovanisport@emarche.it

§ 21. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.